

DELIBERA N. 168/14/CONS

SEGNALAZIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE DAVIDE BONO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 23 aprile 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 2 aprile 2014 (prot. n. 15201) con cui il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Davide Bono ha segnalato la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Consiglio regionale del Piemonte. In particolare, il segnalante ha rilevato che, in data 24 e 25 marzo 2014, venivano pubblicati, sul sito istituzionale del predetto Consiglio, due comunicati stampa *“nei quali compaiono i nomi, evidenziati in grassetto, rispettivamente del Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e del vice Presidente Fabrizio Comba nel caso del 24 marzo e del vice Presidente Fabrizio Comba in quello del 25 marzo”*;

VISTA la nota del 9 aprile 2014 (prot. n. 16431) con la quale il Comitato regionale del Piemonte, a seguito della richiesta dei competenti uffici dell'Autorità del 2 aprile 2014 (prot. n. 15276), ha trasmesso gli esiti dell'attività istruttoria svolta in merito ai fatti segnalati, formulando una proposta di archiviazione. In particolare, il Comitato ha ritenuto che *“la contestazione in oggetto è circoscritta a due episodi relativi ad eventi non significativi dal punto di vista mediatico, entrambi non organizzati dal Consiglio regionale, per i quali l'amministrazione non ha avuto alcun ritorno di immagine spendibile in campagna elettorale e che, pertanto non hanno rappresentato un mezzo di propaganda elettorale”* e che *“i comunicati in oggetto risultano, sin dal giorno dopo, uno archiviato e l'altro rimosso, e quindi non appaiono in evidenza sul sito del Consiglio regionale”* e non ha pertanto ravvisato *“profili di violazioni delle disposizioni in materia di comunicazione istituzionale”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato dalla quale risulta che la Direzione Comunicazione Istituzionale dell'Assemblea regionale, nella nota trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, ha rilevato quanto segue:

- la fattispecie in oggetto non viola il disposto di cui all'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in quanto l'Amministrazione ha reputato di agire conformemente al parere reso dall'Autorità al Consiglio regionale dell'Abruzzo;

- per quanto riguarda il comunicato stampa del 24 marzo 2014 *"I Carabinieri durante il Risorgimento"*, l'iniziativa in oggetto non è stata curata e organizzata dal Consiglio regionale del Piemonte, ma dall'Associazione Subalpina di storia e patria di Torino, per ricordare la decorrenza del bicentenario dell'Arma. Il comunicato stampa è stato inoltre archiviato;

- relativamente al comunicato stampa del 25 marzo 2014 *"Il Consiglio per la Biblioteca europea"*, l'iniziativa è stata organizzata dalla Biblioteca "Gianni Merlini", dal Centro di documentazione europea (CDE), dall'Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE) e dal Centro Studi sul Federalismo (CSF), e non dal Consiglio regionale, e da tempo programmata per quella data in concomitanza della sottoscrizione dei Trattati comunitari di Roma;

- l'inaugurazione della Biblioteca europea "Gianni Merlini" presso il Campus "Luigi Einaudi" di Torino ha avuto un riscontro di natura prettamente culturale e ha costituito altresì occasione di conoscenza di un importante servizio di utilità sociale per gli studenti universitari;

- in ogni caso tale comunicato stampa è stato rimosso dal sito istituzionale il giorno successivo;

PRESA VISIONE del comunicato stampa del 24 marzo 2014 intitolato *"I Carabinieri durante il Risorgimento"*, pubblicato nella sezione *"Comunicati stampa"* del sito istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte, in cui viene fatto riferimento, nell'ambito delle attività organizzate in occasione del bicentenario dell'Arma, alla circostanza che il Presidente del Consiglio regionale ha aperto la *"terza ed ultima conferenza sul primo periodo della storia dei Carabinieri (1814 – 1861)"*;

PRESA VISIONE del comunicato relativo alla Biblioteca europea, allegato all'esposto, intitolato *"Il Consiglio per la Biblioteca europea"* con il quale viene descritta l'inaugurazione della biblioteca medesima intervenuta nella stessa data della firma dei Trattati europei. Alla data dell'esposto, il comunicato non risulta più accessibile sul sito del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili

per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014 di indizione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per il giorno 25 maggio 2014, ha avuto inizio la campagna elettorale per le elezioni europee;

CONSIDERATO che le disposizioni attuative della legge n. 28/2000 da applicare alla campagna elettorale per le elezioni europee sono state definite, ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, rispettivamente, dall'Autorità con la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 e dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con provvedimento 2 aprile 2014, entrambi entrati in vigore il 4 aprile seguente;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che la pubblicazione di comunicati stampa sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte è riconducibile alla nozione di informazione come individuata dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28/2000 per la comunicazione istituzionale nel in periodo elettorale – impersonalità e indispensabilità – risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le iniziative oggetto di segnalazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9, in quanto la pubblicazione dei comunicati stampa del 24 e del 25 marzo 2014 sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Piemonte è avvenuta in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee;

RITENUTO che la rimozione dal sito istituzionale del predetto ente del comunicato stampa del 25 marzo 2014 intitolato “*Il Consiglio per la biblioteca europea*”, nel giorno successivo alla pubblicazione, configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

CONSIDERATO che la pubblicazione del comunicato stampa del 24 marzo 2014 dal titolo “*I Carabinieri durante il risorgimento*” risulta collegata allo svolgimento di una conferenza organizzata in occasione della ricorrenza del bicentenario dell’Arma dei Carabinieri, evento dunque indifferibile;

RILEVATO dunque che tale attività di informazione presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui il citato art. 9 àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto non è riportato il logo dell’ente e si fa riferimento esclusivamente alla mera presenza, tra gli altri partecipanti all’evento, del Presidente e del vice Presidente del Consiglio regionale;

CONSIDERATO inoltre che le iniziative di informazione, oggetto di contestazione, non appaiono finalizzate a promuovere l’immagine dell’ente né dei protagonisti della competizione elettorale;

RAVVISATA la rispondenza della predetta attività informativa a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTO, per le motivazioni suesposte, di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal competente Comitato;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte.

La presente delibera è altresì pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 23 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Antonio Perrucci